

DM 14 AGOSTO 1985

PROROGA DEI TERMINI DI CUI AI PUNTI 4 E 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1985 CONCERNENTE DIRETTIVE SULLE MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » che al quinto comma dell'art. 2 ha previsto un periodo di centoventi giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

Visto il punto 4 dell'art. 2 del proprio decreto in data 8 marzo 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, con il quale nell'ambito di detto periodo viene assegnato un termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco, per completare la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del nulla osta provvisorio;

Visto il successivo punto 5 del citato art. 2;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 407, che ha modificato il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio elevandolo da centoventi a centottanta giorni;

Ritenuto, nello spirito della modifica introdotta, di dover apportare le conseguenti rettifiche all'anzidetto termine di sessanta giorni stabilito dal decreto ministeriale 8 marzo 1985;

DECRETA:

Articolo unico

1. Il termine di sessanta giorni previsto dal punto 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale in premessa è elevato a centoventi giorni.
2. Il termine di centoventi giorni di cui al successivo punto 5 è modificato, per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 407, in centottanta giorni .
3. Resta fermo il termine di sessanta giorni previsto dal successivo punto 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.